



Ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri
Alle Segretarie di Dipartimento
Ai Responsabili amministrativi dei Centri
Ai Referenti dei Settori Ricerca dei Dipartimenti

e p.c.

Al Direttore Generale
Alla Dirigente Area Bilancio e Finanza
Alla Dirigente dell'Area Risorse Umane
Al Dirigente dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni

Oggetto: Chiarimenti in merito alla possibilità di cofinanziamento con fondi propri di progetti PNRR.

Sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare fondi di Ateneo per cofinanziare iniziative di vario tipo nell'ambito dei progetti PNRR di cui l'Ateneo è titolare.

Si premette al riguardo che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con delibera n. 138 del 30 settembre 2022, ha deliberato un principio di "neutralità economico-finanziaria", diretto a scongiurare il rischio che la gestione dei progetti PNRR possa generare costi aggiuntivi a carico dell'Ateneo, andando ad alterarne gli equilibri economico-finanziari nel tempo.

Risulta pertanto esclusa la possibilità di appostare nuovi e aggiuntivi stanziamenti a bilancio per il sostenimento di costi volti alla realizzazione di questi progetti (in modo diretto o per via indiretta come effetto indotto).

Resta inteso che se, nell'ambito di fondi disponibili (FUDD, Adir, margini di altri progetti, ecc.) sui quali il dipartimento ha autonomia decisionale, e senza aggravio di alcun genere sull'equilibrio del bilancio, vi fosse volontà di utilizzo di fondi per finalità strettamente attinenti ad un progetto PNRR, viene ammessa tale possibilità, nell'ottica di consentire lo sfruttamento di tutte le possibili sinergie. Non è invece possibile l'utilizzo di fondi PNRR (overhead o costi affossati) per il sostegno ad attività non finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

È ammesso anche il cofinanziamento a carico di fondi esterni procacciati dalla struttura che propone il cofinanziamento, a condizione che non si generino rischi di doppio finanziamento e mancato riconoscimento da parte del finanziatore in relazione alla commistione con i fondi PNRR (posto che

quest'ultimo definisce in modo prevalente il risultato da conseguire). La mancata considerazione e gestione del rischio determinerebbe chiaramente assunzione di responsabilità in capo alla struttura che gestisce la convenzione.

La possibilità di cofinanziamento presuppone quindi:

- la perfetta aderenza della proposta di utilizzo fondi alla realizzazione del progetto PNRR e al raggiungimento dei suoi obiettivi;
- una proposta di cofinanziamento specificamente qualificata (es.: cofinanziamento assegno di ricerca sul tema "... " da bandire entro il ..., acquisto dell'attrezzatura XXX con procedure di acquisto da avviare entro il ...); non sono invece ammissibili generiche proposte di cofinanziamento;
- l'impiego di fondi conferiti a cofinanziamento nel pieno rispetto delle regolamentazioni di Ateneo, sia in termini di destinazione dei fondi che di loro scadenza;
- la sottoscrizione da parte del responsabile del progetto PNRR, del responsabile dei fondi di cui si propone l'impiego a cofinanziamento, del Direttore del Dipartimento nel cui budget questi ultimi sono iscritti, di una attestazione che certifichi quanto sopra. L'attestazione verrà citata nei provvedimenti che dispongono la spesa.

Inoltre, il conferimento di fondi in scadenza dovrà necessariamente avvenire non eccessivamente a ridosso della scadenza stessa (margine di tolleranza indicativamente di 3 mesi anteriori alla scadenza dei fondi di cui trattasi, con possibile marginale riduzione della tempistica con riferimento all'esercizio in corso, data l'imminente partenza dei progetti), ritenendo che i fondi di cui si tratta dovrebbero essere oggetto di programmazione in ottica progettuale all'atto della prima assegnazione e che, al pari, debbano innestarsi in una programmazione già costruita a monte dei progetti PNRR.

I fondi PNRR+ cofinanziamento verranno, di norma, gestiti dalla struttura che ha in capo la gestione del progetto PNRR.

In caso il cofinanziamento riguardi beni ammortizzabili (come, ad esempio, attrezzature), il cofinanziamento non potrà riguardare i costi diretti del progetto PNRR, perché la logica rendicontativa diverrebbe quella dell'ammortamento e non del costo d'acquisto, con conseguente perdita di parte consistente del finanziamento PNRR.

Stessa attenzione rispetto alla modalità di calcolo della spesa ammissibile va riposta con riferimento ai fondi a cofinanziamento, qualora non si tratti di fondi interni.

Per quanto attiene alla modalità tecnica di gestione e contabilizzazione delle poste, essa viene demandata alle segreterie amministrative dei progetti PNRR interessati, in coordinamento con l'Area Bilancio e Finanza e con gli altri uffici eventualmente coinvolti in relazione alla specifica destinazione di cui trattasi.

Si ricorda infine che anche nel caso di interventi cofinanziati, è necessario esperire le forme di pubblicità previste per i finanziamenti PNRR (loghi, CUP ecc.) e dare chiara evidenza della parte di contributo da porre a carico dei fondi PNRR.

La presente circolare sarà consultabile alla pagina www.unive.it/pag/8147/.

Il Dirigente dell'Area Ricerca
Dott. Dario Pellizzon

Allegato 1-Dichiarazione cofinanziamento Progetti PNRR